

10149

TRIBUNALE DI ROMA

10149 Sentenza

N. 5206 Cronologico

M. 4862/10 Registro

2010

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale ordinario di Roma, seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Federico Salvati, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al numero 71244 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2005, posta in deliberazione il 23.2.2010 (data di scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica) e vertente

TRA

IL CASO.it

S. M. (avv. A. S. S. C. e F. L.)

attore

E

BANCA S.C. A.R.L. (avv. Francesco Mainetti)

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI ROMA (avv. F. B. e M. B.)

convenuti

CONCLUSIONI

All'udienza del 3.12.2010 comparivano i difensori di S. M. e della Banca S.C. a r.l., i quali richiamavano le conclusioni formulate nei rispettivi atti di costituzione in giudizio.



MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Dopo avere ottenuto in proprio favore un provvedimento cautelare d'urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c. (ord. 21-22.9.2005, successivamente riformata integralmente in sede di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., definito con ordinanza collegiale del 25.11-16.12.2005), S. [redacted] M. [redacted] ha introdotto il giudizio di merito, convenendo la Banca [redacted] s.c. a r.l. e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma, e ha chiesto di ordinare la cancellazione del proprio nome dal bollettino dei protesti e di condannare la banca convenuta al pagamento della somma di € 10.000,00 a titolo di risarcimento dei danni patiti.

IL CASO.it

Ha esposto l'attore che 19 assegni (descritti nell'atto di citazione) – emessi a sua firma dalla M. [redacted] srl, di cui egli era il legale rappresentante unitamente al sig. M. [redacted] E. [redacted] – erano risultati privi di provvista ed assoggettati a procedura di protesto; che la dichiarazione di protesto era stata elevata nei propri confronti, in proprio, nonostante la Banca avesse comunicato che l'azione di protesto sarebbe stata promossa nei confronti della M. [redacted] srl; che il protesto non avrebbe dovuto essere levato nei confronti del legale rappresentante della società, il cui patrimonio è distinto rispetto a quello personale dell'amministratore; che la pubblicazione dei protesti gli aveva arrecato un evidente danno morale e all'immagine.

La Banca [redacted] ha affermato che gli assegni protestati, sebbene tratti su un conto corrente intestato alla società M. [redacted] recavano la sottoscrizione leggibile "S. [redacted] M. [redacted]", senza che vi fossero riferimenti alla società, e ha concluso per il rigetto della domanda sia rigettata.

La CCIAA di Roma ha sostenuto che la pubblicazione dei nominativi sul Bollettino ufficiale dei protesti cambiari costituisce un'attività essenzialmente materiale e, qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge, sottratta ad ogni valutazione di tipo discrezionale e ha chiesto che la domanda attrice sia rigettata.

2 – Con riferimento alla posizione della Camera di commercio di Roma nel presente giudizio, si osserva che il carattere materiale e non tipicamente amministrativo dell'attività che la Camera di commercio svolge in materia di pubblicazione dell'elenco dei protesti di cambiali e di assegni, in osservanza dell'art. 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, non preclude al soggetto interessato all'accertamento dell'illegittimità della levata di protesto ed alla conseguente cancellazione del suo nominativo dall'apposito elenco, di convenire in giudizio anche la Camera di commercio, affinché l'eventuale pronuncia – alla cui ottemperanza quest'ultima non potrebbe in ogni caso sottrarsi – faccia

direttamente stato anche nei suoi confronti per la parte relativa all'obbligo di cancellazione (Cass., sent. n. 14991/06). Su tale questione non può dunque condividersi la valutazione operata dal tribunale in sede di reclamo che – nella menzionata ordinanza del 25.11-16.12.2005 – aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Camera di Commercio.

3 – Costituiscono dati pacifici, e comunque emergenti dai documenti prodotti: che i 19 assegni protestati di cui si tratta erano stati tratti sul conto corrente bancario n. [redacted] presso la Banca [redacted] agenzia n. 2 di Roma, intestato alla M [redacted] srl; che erano stati sottoscritti da S [redacted] M [redacted] che questi lo aveva sottoscritti senza specificare di avere agito in qualità di legale rappresentante della società e, in ogni caso, senza spenderne il nome (gli assegni non recano alcun elemento o segno esteriore - ad es.: un timbro - che ne riconduca l'emissione alla società). L'attore, inoltre, non ha contestato che gli assegni fossero mancanti di provvista, ma ha sostenuto che il destinatario del protesto elevato per tale causale dovrebbe essere il correntista.

Ciò premesso, si rileva:

- a) che la peculiare natura dell'assegno bancario o postale, quale mezzo di pagamento agevole e sostitutivo della moneta, prevede che esso sia immediatamente presentabile per il pagamento e che al momento della presentazione debba sussistere la provvista (art. 31, del RD n. 1736 del 1933);
- b) che la funzione del protesto va individuata non solo nell'esigenza, primaria e fondamentale, di impedire, attraverso la tempestiva levata, la decadenza dalle azioni di regresso eventualmente esperibili (cd. funzione conservativa), ma anche nell'esigenza di tutela della pubblica fede, coincidente con la fiducia dei consociati nell'idoneità astratta dell'assegno ad assolvere la sua tipica funzione di pagamento (Cass. Civ., 14.2.2006, n. 3140; Cass. Civ., 10.3.2000, n. 2742);
- c) che ogni sottoscrizione apposta sull'assegno "deve contenere il nome e cognome o la ditta di colui che si obbliga" (art. 11 RD 1736/1933);
- d) che gli interessi, anche pubblicistici, sottesi alla levata del protesto impongono alla banca girataria per l'incasso di un assegno bancario di protestare il titolo (art. 45 RD 1736/1933).

La disciplina del protesto è finalizzata a tutelare l'affidamento dei terzi nella circolazione dei titoli di credito, la cui disciplina è informata ai principi della letteralità e dell'astrattezza. In conformità a tali principi, il sottoscrittore di un assegno risponde comunque in proprio per l'adempimento dell'obbligazione cartolare (cfr. artt. 14 e 16 RD 1736/1933).

Pertanto, nel caso di divergenza tra il sottoscrittore dell'assegno e il titolare del rapporto di conto corrente in riferimento al quale è stata concessa l'autorizzazione ad emettere assegni, il soggetto nei cui confronti deve iscriversi il protesto, a tutela dell'affidamento dei terzi, è il primo, sua essendo la condotta che ha determinato la situazione che giustifica ed, anzi, impone, che il protesto sia elevato.

Per questa ragione nessuna rilevanza può essere accordata alla circostanza che l'istituto bancario e i beneficiari degli assegni sarebbero stati a conoscenza del fatto che il M. [redacted] avesse emesso gli assegni in esecuzione di pagamenti gravanti sulla persona giuridica di cui egli è legale rappresentante. Dalla destinazione dell'assegno alla circolazione, infatti, discende che gli eventuali giratari non potevano essere a conoscenza della riferibilità dell'assegno alla società intestataria del conto corrente e, dunque, sarebbero stati esposti alle conseguenze della mancanza di fondi.

Deve anche escludersi che la non corretta indicazione della causale del protesto – quella della "mancanza di fondi" non essendo ascrivibile ad una condotta del M. [redacted] in proprio, ma soltanto quale legale rappresentante della società M. [redacted] – costituisca un vizio del procedimento di iscrizione di caratteristiche e gravità tali da inficiare l'iscrizione del protesto a suo carico, ben potendo disporsi la modifica dell'indicazione della causale e così determinare la compiuta correttezza del procedimento di iscrizione.

IL CASO.it

Invero, una siffatta tutela potrebbe essere astrattamente accordata all'attore, disponendo il mutamento della causale dell'iscrizione del protesto, da "mancanza fondi" a "mancanza di autorizzazione"; osta, tuttavia, alla possibilità di adottare un provvedimento di tale contenuto il fatto che il M. [redacted] ha chiesto soltanto di procedere alla totale cancellazione dell'iscrizione del protesto a suo nome.

Al non accoglimento della domanda volta ad ottenere la cancellazione del protesto, consegue il rigetto della conseguenziale domanda risarcitoria.

4 – Alla soccombenza segue la condanna dell'attore al pagamento, in favore delle controparti delle spese di giudizio, liquidate in dispositivo (d'ufficio per la Camera di Commercio, in difetto di presentazione della relativa nota).

P. Q. M.

Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo sulle domande proposte da S. [redacted] M. [redacted] nei confronti della BANCA [redacted] S.C. A R.L. e della CAMERA

TRIBUNALE DI ROMA

DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI ROMA, così provvede:

IL CASO.it

a) rigetta le domande;

b) condanna S. [REDACTED] M. [REDACTED] al pagamento in favore della Banca [REDACTED] s.c. a r.l. delle spese di giudizio, complessivamente liquidate in € 6.381,00 (di cui € 4.000,00 per onorari, € 2.371,00 per diritti e € 10,00 per spese), oltre a rimborso spese generali, iva e cpa;

c) condanna S. [REDACTED] M. [REDACTED] al pagamento in favore della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma delle spese di giudizio, complessivamente liquidate d'ufficio in € 1.238,00 (di cui € 600,00 per onorari e € 638,00 per diritti), oltre a rimborso spese generali, iva e cpa.

Così deciso in Roma, il 4.5.2010.

Il Giudice

Federico Sabini

IL CANCELLIERE
Dott. Antonio Lal

Deposito in Cancelleria
Data: 7 MAG. 2010



CANCELLIERE C2
Dott. Antonio Lal